

SEGNALAZIONE

321/2026/I/EEL

**SEGNALAZIONE DELL'AUTORITÀ DI REGOLAZIONE PER ENERGIA
RETI E AMBIENTE AL PARLAMENTO E AL GOVERNO IN MERITO AI
PREZZI MINIMI GARANTITI PER LA PRODUZIONE DI ENERGIA
ELETTRICA DEGLI IMPIANTI ALIMENTATI DA BIOGAS, BIOMASSE E
BIOLIQUIDI SOSTENIBILI**

Segnalazione al Parlamento e al Governo ai sensi dell'articolo 2, comma 6, della legge 14 novembre
1995, n. 481

6 agosto 2026

L'Autorità di Regolazione per Energia Reti e Ambiente, nell'esercizio della propria funzione consultiva e di segnalazione, ex articolo 2, comma 6, della legge istitutiva 14 novembre 1995, n. 481, intende sottoporre all'attenzione del Parlamento e del Governo una questione urgente riguardante la determinazione dei prezzi minimi previsti a beneficio dell'energia elettrica prodotta dagli impianti alimentati da bioenergie, ai sensi dell'articolo 24 del decreto legislativo 3 marzo 2011, n. 28, e dell'articolo 5 del decreto-legge 9 dicembre 2023, n. 181, così come da ultimo aggiornati dal decreto-legge 20 febbraio 2026, n. 21 (cd. "*decreto bollette*").

1. Normativa attualmente vigente

L'articolo 5 del cd. "*decreto bollette*" ha modificato le norme relative alla determinazione dei prezzi minimi garantiti a sostegno della produzione di energia elettrica da biogas, biomasse e bioliquidi sostenibili, prevedendo che detti prezzi siano riconosciuti per un numero massimo di ore equivalenti su base semestrale, differenziate fra tipologie di impianti, determinate dal Gestore dei servizi energetici (GSE), con riferimento al tendenziale di spesa introdotto dal medesimo articolo, tenendo conto delle esigenze di copertura della domanda attesa e delle necessità di continuità di produzione degli impianti connessi ai siti produttivi, anche in assetto di autoproduzione.

In particolare, il GSE è chiamato a ridurre le ore equivalenti assegnate a ciascun impianto, qualora preveda che la spesa annuale per il pagamento dei prezzi minimi garantiti ecceda i tendenziali di spesa indicati nel citato decreto-legge n. 21/26. Il medesimo decreto definisce, altresì, i criteri che il GSE deve utilizzare per la riduzione delle ore equivalenti¹.

Con la deliberazione 19 maggio 2026, 174/2026/R/eel, l'Autorità ha conseguentemente aggiornato i prezzi minimi garantiti per la produzione di energia elettrica da impianti alimentati da bioliquidi sostenibili, da biogas e biomasse solide, in attuazione dell'articolo 5 del menzionato decreto-legge n. 21/26 e nel rispetto del principio stabilito dalla normativa primaria, in base al quale detti prezzi sono corrisposti a copertura dei costi di funzionamento, al fine di assicurare la prosecuzione dell'esercizio e il funzionamento efficiente degli impianti.

In applicazione del suddetto principio, con il menzionato provvedimento 174/2026/R/eel, l'Autorità ha aggiornato la formula di calcolo delle componenti dei prezzi minimi

¹ L'eventuale riduzione, fino all'azzeramento, si applica prioritariamente agli impianti di produzione non asserviti a un processo produttivo; in subordine, agli impianti asserviti a un processo produttivo. Infine, a partire da quelli non asserviti a un processo produttivo, agli impianti da filiera come definiti dall'articolo 2, comma 1, lettera v), del decreto del Ministro dello sviluppo economico 23 giugno 2016, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 150 del 29 giugno 2016.

garantiti a copertura dei costi fissi operativi degli impianti di produzione, al fine di rendere dette componenti coerenti con le ore equivalenti di funzionamento previste per ciascun impianto.

Più in dettaglio, i costi fissi operativi di generazione sono moltiplicati per un coefficiente pari al rapporto tra le ore standard di funzionamento previste in assenza delle limitazioni imposte dalla legge e le ore equivalenti definite dal GSE.

2. Stima degli effetti derivanti dall'applicazione delle nuove disposizioni in tema di determinazione dei prezzi per il secondo semestre 2026

Il GSE ha effettuato delle stime relative all'applicazione del nuovo meccanismo di calcolo dei prezzi minimi garantiti.

Per l'anno 2026 saranno ridotte le ore equivalenti solo per gli impianti a bioliquidi, atteso che la previsione di spesa per questa tipologia di impianti eccede il tendenziale di spesa stabilito dal cd. "*decreto bollette*".

Applicando l'ordine di priorità dei tagli delle ore equivalenti previsto dalla norma primaria, tale riduzione è applicata solo agli impianti non incentivati, non asserviti ad un ciclo produttivo e non da filiera.

Per questa tipologia di impianti la riduzione si aggira intorno all'85 - 90% delle ore, con la conseguenza che ad alcuni impianti di essi sarà assegnato un numero di ore equivalenti decisamente basso, in alcuni casi pari a circa 250 ore equivalenti (Heq) per il secondo semestre 2026. Conseguentemente, il prezzo minimo garantito per un impianto che funziona in maniera così limitata può superare i 950 €/MWh, a causa della componente a copertura dei costi fissi operativi che, per gli impianti a bioliquidi, è moltiplicata per il rapporto 3.000/Heq.

In presenza di un tendenziale di spesa, ciò non comporta maggiori oneri in capo alla collettività ma solo una distribuzione poco efficiente delle risorse economiche disponibili, derivanti dalla definizione, per alcuni impianti, di un numero di ore equivalenti molto basso, per le quali spettano i prezzi minimi garantiti.

Alla luce di quanto appena illustrato, con la presente Segnalazione, questa Autorità intende portare all'attenzione del Parlamento e del Governo l'effetto dell'applicazione del nuovo criterio di determinazione dei prezzi minimi garantiti a sostegno della produzione di energia elettrica da biogas, biomasse e bioliquidi sostenibili, come definito

dall'articolo 5 del decreto-legge n. 21/26, affinché possa essere valutata l'opportunità di prevedere un intervento legislativo volto a rendere più efficiente il meccanismo. Per esempio, attraverso l'introduzione di una limitazione inferiore alle ore equivalenti di funzionamento – da cui conseguirebbe indirettamente una limitazione superiore alla componente dei prezzi minimi garantiti a copertura dei costi fissi operativi - al di sotto della quale la copertura dei costi di funzionamento di un impianto non sia più garantita.

Al riguardo, si propone di porre tale limite inferiore intorno a 500 ore equivalenti semestrali, per evitare una copertura dei costi di funzionamento degli impianti interessati per poche ore, con conseguenti prezzi unitari particolarmente elevati.